



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE

Circolare n. 89

Prot. n. 38701  
04.01.09/1-11

Roma, li 29 AGO. 2001

Al Gabinetto dell'On.le Ministro

**SEDE**

Alle Segreterie degli On.li Sottosegretari

**SEDE**

Alle Direzioni Generali

**SEDE**

A tutti gli Istituti Centrali e Uffici periferici

**LORO SEDI**

A tutti i Servizi del Segretariato Generale

**SEDE**

Alle OO.SS.

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Accordo Collettivo Integrativo di Ministero.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, copia dell'Accordo Collettivo Integrativo di Ministero, sottoscritto in data 28/08/2001.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Carmelo Rocca)

VISTO IL D.L.GVO 20 OTTOBRE 1998 N° 368

VISTO IL D.L.GVO 30 MARZO 2001 N°165

VISTO IL CCNL DI COMPARTO

VISTO IL C.C.I.M CHE ALL'ART.7 INDIVIDUA "I SOGGETTI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE"

CONSIDERATO CHE IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI E' IMPRONTATO AI PRINCIPI DI RESPONSABILITA',BUONA FEDE E TRASPARENZA DEI CONTENUTI ED E' ORIENTATO ALLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI

CONSIDERATA LA NECESSITA' DI INTEGRARE IL C.C.I.M. ALL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DI CUI AL D.L.G.VO 368/98 ED AL RELATIVO DECRETO DI ATTUAZIONE D.P.R. 441/2000

CONSIDERATA L'URGENZA DI DEFINIRE ULTERIORMENTE ,REGOLE,SOGGETTI E METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VALIDITA' DEGLI ACCORDI CHE SI STIPULANO A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE NONCHE' PER LA COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

LE PARTI CONVENUTE DECIDONO DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO INTEGRATIVO.

ART.1 (VALIDITA' ACCORDI DECENTRATI)

1) L'AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DEL PRINCIPIO DEL MAGGIOR POSSIBILE CONSENSO,SOTTOSCRIVE I CONTRATTI INTEGRATIVI NAZIONALI ,TERRITORIALI E D'ISTITUTO SULLE MATERIE PREVISTE DLL'ART.4 DEL C.C.I.M. VERIFICANDO PREVIAMENTE, SULLA BASE DELLA RAPPRESENTATIVITA' ACCERTATA PER L'AMMISSIONE ALLE TRATTATIVE,CHE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE ADERISCONO ALLE IPOTESI DI ACCORDO RAPPRESENTINO NEL LORO COMPLESSO ALMENO IL 51% COME MEDIA TRA DATO ASSOCIATIVO E DATO ELETTORALE R.S.U. NELLA CONTRATTAZIONE DI MINISTERO OPPURE NEGLI ISTITUTI E UFFICI SEDI DI CONTRATTAZIONE .

L'ART.10 DEL C.C.I.M. VIENE AL COMMA TERZO SOSTITUITO NEL MODO SEGUENTE.

3 IN SEDE TERRITORIALE E DI ISTITUTO,IN CASO DI CONFLITTO SULLE MATERIE DI CUI AL CONTRATTO E AI CONTRATTI COLLETTIVI OVVERO IN PRESENZA DI ATTI UNILATERALI DELL'AMMINISTRAZIONE,LE PARTI SI IMPEGNANO A DARE AVVIO ENTRO 5 GIORNI DALL'INSORGERE DEL CONFLITTO E DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA SCRITTA PRESENTATA DA UNA DELLE PARTI E INVIATA PER CONOSCENZA AL SEGRETARIATO GENERALE E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI ,AD UN TENTATIVO DI COMPOSIZIONE.

IL TENTATIVO SI CONCLUDE ENTRO 5 GIORNI.


ALL'ART. 10 DEL CCIM VENGONO AGGIUNTI I SEGUENTI COMMI

4) NEL CASO IN CUI NON VENGANO RISPETTATI I TEMPI E LE PROCEDURE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,IL TENTATIVO DI COMPOSIZIONE VIENE RIMESSO, DALLE PARTI AL LIVELLO SUPERIORE CHE VIENE INDIVIDUATO NEL SOPRINTENDENTE REGIONALE DI CUI ALL'ART.7 DEL D.L.GVO 368/98 E DEVE CONCLUDERSI ENTRO 15 GIORNI.

5) PER LE REGIONI NELLE QUALI NON E' PREVISTA LA FIGURA DEL SOPRINTENDENTE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IL TENTATIVO ULTERIORE DI COMPOSIZIONE VIENE ESPLETATO DAL SOVRINTENDENTE ARCHIVISTICO

6) PER LE DIREZIONI GENERALI LA COMPOSIZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI E' RIMESSO AL SEGRETARIATO GENERALE.

7) NEI TENTATIVI DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI A LIVELLO TERRITORIALE .II SOPRINTENDENTE REGIONALE PUO' AVVALERSI DI UN RAPPRESENTANTE DEL SEGRETARIATO GENERALE



8) IN VIA ECCEZIONALE ED IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DEL CONFLITTO AD INIZIATIVA DELLE PARTI (SEGRETERIE NAZIONALI E SEGRETARIATO GENERALE), SI POTRA' ESPERIRE UN ULTERIRE TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AL TAVOLO NAZIONALE.

9) NEL CORSO DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE AI VARI LIVELLI, LE PARTI SI ASTENGONO DALL'ASUMERE INIZIATIVE UNILATERALI.

**ART.2) DIRITTO DI ASSEMBLEA**


1) I DIPENDENTI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI HANNO DIRITTO A PARTECIPARE, DURANTE L'ORARIO DI LAVORO AD ASSEMBLEE SINDACALI, IN IDONEI LOCALI CONCORDATI CON GLI ISTITUTI E UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA PER N°12 ORE ANNUE SENZA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE.

2) LE ASSEMBLEE SINDACALI POSSONO RIGUARDARE SINGOLI O PIU' ISTITUTI E UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE.






3) PER QUANTO NON PREVISTO E MODIFICATO DAL PRESENTE ARTICOLO RESTA FERMA LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART.2 DEL C.C.N.Q.7 AGOSTO 1998 E DALL'ART.2 DEL C.C.N.L.DEL 16 MAGGIO 2001.

ROMA 28-09-01

L'AMMINISTRAZIONE



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL   
UIL   
UNSA/SNABCA - COAFSAL   
UGL/ANSCB   
FAS/CISAL/FAS   
CILL 